

*il diritto penale della sicurezza*

# ***IL DANNO PATRIMONIALE***

Per danno patrimoniale si intende il "**danno-conseguenza**" e sussiste solo quando viene accertata:

1. **la lesione patrimoniale patita**
2. **ovvero un pregiudizio futuro patrimoniale.**

Quindi il danno patrimoniale assume rilevanza se sussistono queste circostanze:

- ***La concreta diminuzione del reddito da parte del danneggiato (deminutio patrimonii)***,
- ***La possibilità che la lesione patita in futuro comporti la diminuzione del reddito rispetto a quello che l'individuo avrebbe potuto produrre senza la lesione patita (danno futuro)***,
- ***la concreta probabilità che l'evento possa aver frustrato nel danneggiato una probabilità concreta di reddito (danno da perdita di chances)***;

## IL DANNO EXTRAPATRIMONIALE

Attualmente il danno extrapatrimoniale si categorizza in tre parti:

- a. ***il danno morale soggettivo (transeunte turbamento dello stato d'animo)***
- b. ***il danno biologico in senso stretto (lesione all'integrità psico-fisica della persona )***
- c. ***il danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti ( la lesione di altri interessi garantiti dalla costituzione )***

Le tre categorie di danno hanno, ciascuna, un presupposto medico-legale (rispettivamente la lesione personale, il danno biologico, l'invalidità temporanea e quella permanente specifica nonché la necessità di assistenza e di cure, il danno patrimoniale e la sofferenza fisica e psichica, il danno non patrimoniale).

# *i principi di legalità e di presunzione di innocenza ( artt.25 e 27 Costituzione)*

**Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima dell'atto commesso e nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva**

**RISERVA DI LEGGE**: nessuno può essere punito per un fatto che non si espressamente previsto come reato dalla legge

**PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ**: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ( art. 25 Cost.);

**DIVIETO DI ANALOGIA**: la norma penale si applica solo ai casi espressamente disciplinati, peraltro l'analogia è ammessa solo quando la norma da applicare sia più favorevole al reo (analogia in bonam partem);

**PRINCIPIO D'OGGETTIVITÀ GIURIDICA**: la norma penale deve tutelare soltanto beni o interessi costituzionalmente rilevanti;

**PRINCIPIO DI PERSONALITÀ** : il reo è responsabile solo dei fatti a lui riferibili a titolo di dolo o colpa ( nullum crimen sine culpa ;

**PRINCIPIO DI MATERIALITÀ**: non è punibile una semplice supposizione di reato senza una manifestazione esteriormente manifestata (nullum crimen sine actus);




# *il reato: la struttura*

*Il reato è ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione*

*penale che viene inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale, in quanto viene aggredito un bene giuridico tutelato dalla Costituzione.*

*I reati* si distinguono in **DELITTI** e **CONTRAVVENZIONI** (art.39 C.P.)

- **Delitti:** sono quei reati per i quali è prevista la pena: l'ergastolo, la reclusione, la multa, le sanzioni previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati di competenza del Giudice di Pace;
- **Contravvenzioni:** sono quei reati per i quali è prevista la pena: l'arresto, l'ammenda, sanzioni previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati di competenza del Giudice di Pace



accanto alla

- ***responsabilità da contratto***

sussiste contemporaneamente la

- ***responsabilità da contatto:***

- tipica responsabilità contrattuale nascente da ***"un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contatto e torto"***, che deriva non già dalla ***fonte*** dell'obbligazione ma dal ***contenuto*** del rapporto, costituito da ***obblighi di conservazione della sfera giuridica altrui.***

# *il reato omissivo*

## IL REATO OMISSIVO ( art.40 2° co C.P.)

### **REATO IMPROPRIO o COMMISSIVO CON OMISSIONE**

**è il mancato IMPEDIMENTO del verificarsi di un evento  
che l'agente aveva l'obbligo di impedire**

È, quindi, un reato di  
**PURA CONDOTTA**  
che consiste nel  
mancato compimento  
di un'azione richiesta

### **REATO PROPRIO**

**è la violazione di un comando  
previsto da una norma**

**L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO DERIVA DA UNA**

### **POSIZIONE DI GARANZIA**

speciale vincolo di tutela  
tra un soggetto garante e  
un bene giuridico

- Posizione di protezione  
( Gli obbligati debbono  
*preservare i beni da pericoli  
che li possono minacciare*)
- Posizione di controllo  
( Gli obbligati debbono  
*eliminare le fonti di pericolo*)

Alle Posizioni sono  
connessi :

- Principio d'affidamento
- Principio di garanzia
- Principio di competenza



# I' elemento soggettivo

● IL DOLO  
● LA COLPA



**VOLONTA' COLPEVOLE**

## IL DOLO ( art.42 C.P.)

STRUTTURA  
FORME

**Elemento rappresentativo:**

- \* conoscenza degli elementi naturalistici e normativi connessi con l'azione
- \* previsione dell' evento
- \* consapevolezza dell'assenza di cause di giustificazione

**Elemento volitivo:**

- volontà diretta a realizzare il fatto

**Dolo generico:** è sufficiente realizzare la fattispecie;  
**Dolo specifico:** l'agente deve agire per un fine;  
**Dolo di danno:** volontà di ledere il bene protetto;  
**Dolo di pericolo:** si minaccia soltanto il bene protetto;  
**Dolo d'impeto:** la decisione è improvvisa ed è eseguita  
**Dolo di proposito:** trascorre del tempo tra ideazione e esecuzione; (*la premeditazione* invece è un'aggravante)  
**Dolo intenzionale/diretto e Dolo eventuale/indiretto**

## LA COLPA o IL RIMPROVERO ( 43 C.P.)

### La struttura

- ❑ Mancanza di volontà del fatto
- ❑ Inosservanza delle regole di condotta preventiva  
(*scritte* : leggi, regolamenti, ordini e discipline  
*non scritte* : diligenza, prudenza, perizia )
- ❑ Attribuità dell'inosservanza all'agente

### I tipi di colpa

- **Impropria:** l'evento è voluto ma è reato colposo ( casi:
  - **eccesso colposo in cause di giustificazione;**
  - **erronea supposizione di cause di giustificazione;**
  - **errore determinato da colpa )**
- **Colpa Generica:** violazione di regole di diligenza;
- **Colpa Specifica:** violazione di norma specifiche;
- **Colpa InCosciente:** l'agente non si rende conto;
- **Colpa Cosciente:** l'agente si rende conto ma corre il rischio

- **La responsabilità oggettiva:** si risponde sul semplice rapporto di causalità ( aberratio ictus e delicti; concorso nel reato proprio;
- **La preterintenzione:** l'evento è più grave di quello voluto dall'agente.





## LA COLPA PREVENZIONALE

**L'INERZIA COLPEVOLE RISPETTO A UN DOVERE DI ATTIVAZIONE IMPOSTO DALLA LEGGE:**

**SI E' RESPONSABILI DI UNA SITUAZIONE PERICOLOSA PER CUI SI PREVEDE SI VERIFICHIL'EVENTO DANNOSO E NON SI INTERVIENE PER EVITARLO**

**SI E' RESPONSABILI ANCHE SE NON SI E' A CONOSCENZA DI UN EVENTO DANNOSO CHE SI DOVEVA E POTEVA PREVEDERE E NON SI E' INTERVENUTI**

# LA COLPA PER PREVISIONE

La **COLPA PREVENZIONALE** consiste nel non avere assolto al **DOVERE** di **CONOSCIBILITA'** imposto dal legislatore in riferimento a situazioni di pericolo da cui è derivato l'evento dannoso.

*Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro due doveri che debbono coesistere*


## DOVERE DI ADEMPIMENTO

Non restare inerti dinanzi agli obblighi di Attivazione previsti dalle norme Antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro

- 1) in presenza di condotta omissiva si risponde per l'evento che si **POTEVA** o **DOVEVA PREVEDERE**;
- 2) in presenza di condotta omissiva se la situazione che ha causato l'evento non era conoscibile si risponde se non ci si è attivati per conoscerla.

## DOVERI DI PREVENZIONE

- **ATTIVARSI** sempre per prevedere ciò che si **DEVE** prevedere
- **ATTIVARSI** sempre per prevedere ciò che **SAREBBE POSSIBILE** o **PROBABILE PREVEDERE**



**Le norme di sicurezza hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.**

**Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l'infortunio: si commette reato quando non viene osservata la norma di sicurezza;**

**se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due:**

- una contravvenzione (esempio: dovevi dare dettagliate informazioni al lavoratore o dovevi verificare che il preposto sorvegliasse e vigilasse e non lo hai fatto );**
- un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un infortunio).**

**A mettere in crisi in un sistema organizzativo intervengono**

## **VIOLAZIONI**

**Le deviazioni da procedure operative sicure, standard o regole anche se queste sono formalmente impedita da regolamenti, direttive, ordini, ecc.**

## **ERRORI ORGANIZZATIVI**

**Questa categoria raggruppa tutti gli errori dovuti alla organizzazione del lavoro e alla pianificazione della gestione delle emergenze**

(Cassazione Penale Sezione IV n°41951/2006)

***“ La norma antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purchè normalmente connesse all’attività lavorativa, cioè abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro”***

la Corte di Cassazione ( sentenza n°14507/2011) ha ribadito, ai sensi dell'art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo "**se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo**". L'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste, quindi, anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente e, precisa la Suprema Corte, il risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'infortunio, dipendente dalla mancata predisposizione delle misure necessarie e a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, va ricompreso nell'ampia accezione di credito di lavoro essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

# Tutela di terzi

Le norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. sono volte a tutelare anche il soggetto passivo (genitori, pubblico, studenti nel momento in cui non sono equiparati a lavoratori, ecc.) estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.

In particolare la Corte di Cassazione, sez. IV, 21/03/2006, n. 11360 ha stabilito che « ***In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen.***»

**RESPONSABILITA'  
CONNESSE ALL'ESERCIZIO  
DELLE FUNZIONI /MANSIONI**



**Culpa  
in  
organizzando**

**Culpa  
in  
vigilando**

**Culpa  
In  
educando**

# ***Il docente è un pubblico ufficiale !!!***

**Il docente all'interno della scuola riveste il ruolo di pubblico ufficiale, sia che faccia lezioni o attività preparatoria o riceva i genitori. Offenderlo è considerato dal codice penale delitto di "oltraggio al pubblico ufficiale".**

- **La definizione di "pubblico ufficiale" la si trova nell'art.357 del c.p. comma 1 che recita testualmente: *"Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quindi tutti coloro che svolgono un lavoro nella Pubblica Amministrazione sono considerati "pubblici ufficiali" e l'offesa arrecata loro è perseguibile penalmente anche con la reclusione.***
- **Conseguentemente l'art. 341 bis del Codice Penale prevede il delitto di oltraggio: *"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni"*.**



$$1+1=3$$



# ***culpa in organizzando***

Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

In sostanza il dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni attraverso idonei provvedimenti che assicurino la vigilanza

Ciò comporta che le scelte organizzative sono assoggettabili al sindacato del Giudice qualora si debba accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere* di fronte al quale

***non è giustificazione plausibile invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di Bilancio o Altro.***

## **Art. 2043 Codice Civile**

*(risarcimento da fatto illecito)*

« Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno »

## **Art. 2051 Codice Civile**

*(Danno cagionato da cose in custodia)*

« Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito »

## **art. 2047 Codice Civile**

*( danno cagionato dall'incapace )*

“ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

## **art. 2048 c.c. Codice Civile**

*(responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri)*

“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.

Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

# ***LA CULPA IN VIGILANDO***

**La responsabilità in capo ai Docenti ha inizio coll'affidamento del minore.**

**L'affidamento avviene con provvedimenti distinti da parte del Dirigente Scolastico, che possiamo ricondurre a tre specifici, i quali esercitano i loro effetti in sinergia:**

- 1) l'assegnazione dei docenti alle classi;**
- 2) la formulazione dell'orario delle lezioni;**
- 3) la consegna del Registro personale con l'elenco degli alunni iscritti alla relativa classe.**

**Questi provvedimenti coprono i momenti in cui gli alunni sono sotto la vigilanza del docente cui sono stati affidati per lo svolgimento delle normali attività didattiche quali le lezioni, la ricreazione, i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni (durante i quali i docenti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni), la mensa, se rientra nell'orario scolastico, ecc.**

**Nei momenti diversi da quelli relativi allo svolgimento delle normali attività didattiche, casi frequentissimi nella scuola, quali per esempio la sostituzione di collega assente, l'accompagnamento nei viaggi di istruzione e visite guidate, le uscite, ecc., l'affidamento deve sempre risultare da apposito specifico provvedimento del Dirigente scolastico.**

## Presupposto della responsabilità per la culpa in vigilando

- l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, **pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso**. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

### ESEMPIO:

- Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

# **Responsabilità contrattuale**

## **Articolo 1218 del codice civile**

**«il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»**

**La responsabilità contrattuale si verifica nelle ipotesi di di auto-lesioni. Infatti l'Istituzione Scolastica assume, con l'iscrizione dell'alunno presso la propria struttura, l'obbligo di vigilare e sorvegliare il discente proprio in virtù del contratto concluso (vincolo negoziale) tra Istituto e Famiglia dell'alunno. Della stessa natura è la responsabilità che sorge in capo al Docente: tra Insegnante ed alunno, infatti, si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale il Docente assume, oltre all'obbligo di educare, anche uno specifico obbligo di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.**

**Il vincolo giuridico che si instaura, però, non è derivante da un contratto, bensì da "*contatto sociale qualificato*", dove con tale concetto si intende qualsiasi fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni. Il fatto di avere in classe un alunno e doverlo educare fa nascere il rapporto obbligatorio da contatto sociale con la conseguente nascita, in capo al Docente stesso, di una responsabilità contrattuale in caso di auto - lesioni**



# La responsabilità civile extracontrattuale

La **responsabilità civile extracontrattuale** è così normata nel **Codice civile**:

**art. 2047 c.c.** “ *in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*”.

**art. 2048 c.c.** “ *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto.*”

la **responsabilità civile extracontrattuale** sussiste :

nel caso in cui l’alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace e il comportamento dannoso dell’alunno sia compiuto nei confronti di terzi.

Per il rapporto organico che lega l’Amministrazione ai dipendenti, all’Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento ogni qualvolta si riscontri l’ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.

**La distinzione tra responsabilità contrattuale ( art.1218 C.C.) e responsabilità extracontrattuale ( art. 2043 C.C., art.2048 C.C.) è determinante ai fini dell'onere della prova della responsabilità o meno del docente e quindi della istituzione scolastica.**

**Infatti nei casi di responsabilità contrattuale l'onere della prova di aver subito il danno nel corso dello svolgimento del rapporto obbligatorio incombe su chi chiede il risarcimento, mentre sul danneggiante (Istituzione Scolastica e Docente) incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.**

**Al contrario, nei casi di responsabilità extracontrattuale vi è quella che si chiama *inversione dell'onere della prova* : gli esercenti la genitoriale potestà hanno unicamente l'onere di provare che il minore ha subito un danno mentre era affidato alla istituzione scolastica. L'istituzione scolastica deve invece dare una prova cosiddetta positiva atta a dimostrare che il fatto lesivo avvenuto per caso fortuito oppure che si è verificato malgrado siano state poste in essere tutte le azioni affinché ciò non avvenisse.**

- **L'OBBLIGO DI VIGILANZA inizia coll'affidamento dello studente alla scuola fino alla riconsegna ai genitori o alla sosta in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo. In giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.**
- **Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.**
- **Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.**
- **Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.**
- **Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento.**

Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. 27

# ***Le forme di responsabilità derivanti dall'omessa vigilanza***

- ✱ la **RESPONSABILITÀ PENALE** (violazione di norme penalmente sanzionate);
- ✱ la **RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE** verso i terzi (verso gli alunni e le loro famiglie);
- ✱ la **RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE** (derivante da autolesioni che si sia procurato il minore);
- ✱ la **RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE** (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- ✱ la **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE** (che si genera quando, per effetto della ***condotta dolosa o gravemente colposa*** del dipendente, l'Amministrazione ha subito un pregiudizio economico);

**In base alle varie decisioni giurisprudenziali è possibile delineare tre grandi categorie:**

- 1. Una prima categoria è quella rappresentata dai *minori prossimi al raggiungimento della maggiore età*; in queste ipotesi la maturità psicofisica e le doti intellettive dei minori sono equiparate a quelle di un adulto;**
- 2. Una seconda categoria individuabile è quella dei *minori di età compresa tra i dodici e i sedici anni*. In questi casi particolare attenzione dovrà essere rivolta al fatto che il minore dimostri, in base a caratteristiche soggettive concrete, essere in grado di badare a se stesso e, se ciò nonostante infranga le regole di diligenza e prudenza, sarà passibile di condanna;**
- 3. Ultima categoria è rappresentata da quei *minori che, pur capaci di intendere e di volere, versino in quella che è stata definita “tenera età”*. In questo caso viene trascurato il profilo della colpevolezza a tutto vantaggio del giudizio di causalità.**

Si evidenzia inoltre che, mentre in ambito penale, ai sensi dell'art.97 C.P., vi è una **presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni 14** (e solo per l'infradiciottenne , il giudice di merito accerta in concreto la sussistenza della capacità di intendere e di volere , intese rispettivamente come consapevolezza del disvalore sociale del fatto di reato e come capacità di autodeterminazione ) , in ambito civile, il giudice può valutare , ex art.2046 del C.C., **anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni** , il grado di sviluppo fisico ed intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere ,così come l'attitudine ad autodeterminarsi . La Corte di Cassazione nella sentenza n.6937 del 1993, ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento per le lesioni riportate , **durante l'intervallo in assenza di sorveglianza, da un allievo quindicenne** di un istituto superiore, ritenendo non più necessaria , in relazione all'età degli alunni, la continua presenza degli insegnanti , "**purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi**". Nella sentenza n.369 del 1980, è stata ritenuta corretta la decisione **dell'insussistenza dell'obbligo di vigilare ragazzi quattordicenni** durante il tragitto da un locale all'altro della scuola, trattandosi di percorso ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell'età normalmente sviluppati.

Diverse migliaia sono gli atti compiuti da studenti e che vengono considerati da insegnanti e genitori come dovuti a esuberanza, aggressività tipica dell'età adolescenziale e quindi di esclusiva competenza pedagogica.

*Mentre si tratta di **REATI!!!***

Il « **bullismo** », ad esempio, si concretizza in atti di inciviltà, che possono sembrare irrilevanti per il diritto e non direttamente perseguibili dalla giustizia. Invece violano sia la legge penale, sia quella civile, Le « **botte** » sono perseguibili come **percosse** (art.581 codice penale) o **lesioni** se se lasciano conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.)

La sottrazione di oggetti come **furto** (artt.624 e ss cod. pen.); i danni alle cose come **danneggiamento** (art. 635 cod. pen.); le offese come **ingiurie**, se a tu per tu, o **diffamazione**, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); le minacce come **minaccia** (art. 612 cod. pen.); le prese in giro o i comportamenti persecutori anche tramite l'invio di sms, **come molestia o disturbo alle persone** (art. 660 cod. pen.); lo scattare foto con il telefonino e la loro diffusione, all'insaputa o contro la volontà di chi viene ripreso, come **interferenze illecite nella vita privata**(art. 615 bis, cod. pen.). Se l'autore del reato è un minorenne la competenza è del Tribunale per i minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale;

l'art. 61 della L. 312/80 limita la **responsabilità patrimoniale** dell'insegnante soltanto ai casi di *dolo o colpa grave* nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

La scuola, quindi, condannata a risarcire il danno all'infortunato può rivalersi contro il docente ma solo se questi abbia, con dolo o colpa grave, violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.



**Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.**

**Infatti il CCNL del comparto scuola individua per il profilo professionale A.T.A. mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di**

# ***la culpa in educando***

La Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000) stabilisce che "l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di **COLPA IN VIGILANDO** ( dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato ), ma non anche da quella di **COLPA IN EDUCANDO**, in quanto i genitori rimangono comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti". Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del figlio-alunno, deve superare la presunzione di culpa in educando ex art. 2048 e.e, attraverso la prova liberatoria.

**La Corte di Cassazione afferma:**“ *si deve dimostrare di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore ha **rivelato***

# ALCUNI REATI TIPICI

**Il titolo II del libro II del codice penale disciplina i delitti contro la pubblica amministrazione, che sono tutti quei fatti che impediscono, ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato, nonché dell'attività amministrativa degli altri enti pubblici.**

**Oggetto giuridico della tutela penale è costituito da regolare proficuo svolgimento o meglio dal buon andamento e la imparzialità delle attività della pubblica amministrazione che, ovviamente possono essere impedito turbate sia dalle condotte di quelle stesse persone che sono chiamati a esercitare tale attività( pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio..... che vengano meno ai loro doveri) sia dalle condotte dei pirati che vengono in contatto con gli organi della pubblica amministrazione e che tendono a condizionarli. Per questi motivi il codice suddivide il titolo dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione in due gruppi:**

- 1. delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314/335 bis C.P.);**
- 2. delitti dei privati contro la pubblica amministrazione( articoli 336/356 C.P.).**

# I DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A.

1. Peculato (art. 314 c.p.).
2. Peculato d'uso (art. 314 comma 2, c.p.).
3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
4. Concussione (art. 317 c.p.).
5. Corruzione (art. 318-321 c.p.).
6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
7. Abuso di ufficio (art. 323 c.p.).
8. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).
9. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).
10. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.).

## **RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE (art. 328 c.p.)**

L'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nella tutela del regolare funzionamento della pubblica amministrazione da condotte dei suoi dipendenti poco scrupolose o intempestive.

### **A) Rifiuto**

Il primo comma dell'articolo 328 disciplina l'ipotesi di rifiuto di atti d'ufficio: il reato viene commesso dal p.u. o dall'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che debba essere compiuto senza ritardo per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico, giustizia o igiene e sanità». Il comportamento delittuoso consiste nell'esplicito diniego di compiere uno specifico atto doveroso; in particolare il legislatore ha inteso precisare quattro specifici campi della P.A. nei quali il rifiuto si sostanzia in un comportamento delittuoso. B) B)

### **B) Omissione**

Al di là delle ipotesi di rifiuto sopra illustrate, il 2° comma dell'art. 328 prevede il caso dell'omissione di atti di ufficio. Incorre in tale reato il p.u. o l'incaricato di un pubblico servizio che a seguito di esplicite richieste da parte del soggetto interessato, nei 30 gg. successivi a tale richiesta, non compia gli atti del suo ufficio né chiarisca le ragioni di tale ritardo. La richiesta in parola deve essere formulata per iscritto ed il termine di 30 gg. decorre dalla data in cui il p.u. ha ricevuto la relativa istanza.

Nella fattispecie di reato di cui all'articolo 328 del codice penale comma 2, può facilmente incorrere il Dirigente Scolastico, pressato dalle richieste di docenti o familiari dell'allievo disinformati e nella maggior parte dei casi burbanzosi presuntuosi. **E' norma generale che il dovere di rispondere o di attivarsi da parte del Dirigente Scolastico è riconosciuto esclusivamente al soggetto che abbia interesse o al compimento di un atto che si ritiene da parte del richiedente debba essere compiuto nell'ambito scolastico.** Questo interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti consociati, ma in quello che fa capo alla situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente ad incidere. La questione comporta anche la risoluzione della problematica relativa alla trasparenza nella attività amministrativa e didattica nella scuola, soprattutto in riferimento alla richiesta di atti ricompresi negli archivi della scuola stessa.

Attraverso l'istituto del diritto di accesso di cui all'articolo 22 legge 241/90 **non è stato introdotto alcun tipo di azione popolare di controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione( e quindi sull'attività didattica e amministrativa della scuola)** in quanto tale diritto spetta soltanto a coloro ai quali gli atti, di cui si domanda l'esibizione o l'acquisizione, si riferiscano direttamente o indirettamente, precisando che non si deve trattare necessariamente di una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, essendo sufficiente che la richiesta sia strumentale per la tutela di una posizione giuridicamente rilevante. Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sono regolamentate dal capo V della Legge n. 241/1990, dalla legge n.15/2005. e dal D.P.R. n. 184/2006.

# **INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ**

**(art. 331 c.p.)**

**Risponde di questo delitto chi, esercitando imprese di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Interrompere il servizio significa rompere la continuità, in modo che non si svolga più regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato, per cui questo si consuma col verificarsi di tale evenienza**



## **I DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A.**

### **Il docente è un pubblico ufficiale !!!**

**Il docente all'interno della scuola riveste il ruolo di pubblico ufficiale, sia che faccia lezioni o attività preparatoria o riceva i genitori. Offenderlo è considerato dal codice penale delitto di "oltraggio al pubblico ufficiale".**

- **La definizione di "pubblico ufficiale" la si trova nell'art.357 del c.p. comma 1 che recita testualmente: *"Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quindi tutti coloro che svolgono un lavoro nella Pubblica Amministrazione sono considerati "pubblici ufficiali" e l'offesa arrecata loro è perseguibile penalmente anche con la reclusione.***
- **Conseguentemente l'art. 341 bis del Codice Penale prevede il delitto di oltraggio: *"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni".***

## **I DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A.**

### **VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE (art. 336 c.p.)**

**La norma punisce chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo:**

- a) a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio**
- b) a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire comunque su di esso**

**L'oggetto del delitto è la tutela del buon andamento della amministrazione da condotte idonee a condizionarne le decisioni. E' raro che dirigenti scolastici denunciino taluno per questo titolo di reato e ciò è alquanto anomalo e allora si ponga mente ciò che accade, ad esempio, nei casi delle cosiddette autogestioni od a occupazioni di scuole, quando dirigenti, docenti e personale ATA sono costretti a subire la prevaricazione degli studenti o di estranei che ad essi si accompagnano, per un presunto esercizio di diritto allo studio, quando trattasi di commissione di veri e propri delitti. Evidentemente non si procede a tali denunce per cosiddetto quieto vivere, ma appare lampante a tutti che è stata condotta lassista non fa che ingenerare nella opinione di studenti o di altri che ciò che è delitto, al contrario, è legittimo esercizio di un diritto.**

**Non si ritiene opportuno in questa sede trattare dei delitti contro la persona ( lesioni, minacce, ingiurie, percosse ) sia perché trattasi di fattispecie non rientranti nel delitto che si è esaminato, sia perché si rientra nella sfera del privato.**

